



www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione I Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2005, avente ad oggetto: "Contratti Bancari", passata in decisione previa precisazione delle conclusioni rese all'udienza del 16-1-2015 e concessione dei termini (60 + 20 gg) di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente

TRA **FIDEIUSSORI** PARTE ATTRICE **BANCA** PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per gli attori: non comparsi e quindi come da citazione, verbali, documenti ed atti di causa;

Per la convenuta: il procuratore si riporta alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 10-6-2014 e chiede che la causa venga riservata a sentenza con il favore delle spese.

MOTIVI E FATTO ED IN DIRITTO

La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18.6.09 n. 69.

Per cui si intende richiamato il contenuto di tutti gli atti ed i verbali di causa contenuti nel relativo fascicolo d'ufficio.

2. In Fatto.

Ai fini della decisione è comunque necessario ricordare come, mediante atto di citazione, ritualmente notificato in data 20-5-2005, gli attori, in qualità di fideiussori della srl per il finanziamento a quest'ultima concesso dalla Banca in data 10-7-2003, evidenziavano che, in data 4-2-2005, erano stati invitati, in uno al debitore principale, a versare la somma di curo 38.346,67 oltre interessi di mora maturandi.



Sennonché, non erano stati resi conoscibili i criteri di contabilizzazione degli interessi in base al capitale concesso in prestito; inoltre, il contratto di finanziamento si appalesava nullo per violazione della normativa in applicazione degli interessi ultralegali non riferiti a parametri "centralizzati" (cfr. atto di citazione).

Sulla scorta di quanto sopra, nel richiedere la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima segnalazione degli attori alla Centrale Rischi in Bankitalia, si richiedeva l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento denominato "Yes Commercio" sopra indicato e di tutte le clausole vessatorie ed in particolare dell'art. 8, lett. a), nonché la ricostruzione dell'intero rapporto dare/ayere con accertamento dell'inesistenza del credito vantato dalla Banca e condanna alla restituzione di quanto indebitamente addebitato.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Banca s.p.a., nella persona del l.r.p.t., la quale, eccependo la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, della opposizione, esercitava domanda riconvenzionale contro i fideiubendi finalizzata alla condanna in solido al pagamento della somma di euro 39.393,22 oltre interessi dal 22-6-2005 al saldo quale credito insoluto derivante dal contratto di finanziamento indicato dagli stessi attori.

Trattato il giudizio, disposta CTU contabile, la causa veniva ritenuta matura per la decisione all'udienza del 14-10-2010 e, successivamente, perveniva all'attenzione dello scrivente, nel frattempo subentrato ai precedenti G.I., in data 18-9-2014. Cosi, in attuazione del programma di definizione delle numerose pendenze iscritte a ruolo, la causa veniva assunta in decisione alla successiva udienza del 16-1-2015 (rinvio d'ufficio dal 15-1-2015 come da comunicazioni di cancelleria con relative ricevute di ricezione telematiche riportate nel SIC1D), con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

3. In Diritto.

La domanda attorea non può essere accolta per la motivazione che si passa ad esplicitare.

3.1. In primo luogo, si evidenzia la completa genericità dei motivi di nullità del contratto di finanziamento indicato in atti in base ai quali sarebbero stati applicati interessi ultralegali.

Non viene specificato né il parametro di riferimento né i criteri di contabilizzazione seguiti in concreto dalla banca in violazione dei parametri di legge.

In ogni caso, come ritenuto dal precedente G.I. a seguito di chiarimenti ricevuti dalle parti all'udienza del 14-7-2009 (durante la quale erano stati modificati i quesiti assegnati al CTU il precedente 26-3-2009), la richiesta di tutela attorea deve intendersi finalizzata a verificare 1'"esattezza e la congruità del calcolo degli interessi reclamati e contabilizzati nel piano di ammortamento della banca rispetto alla vigenti disposizioni della legge antiusura... con rideterminazione della somma dovuta escludendo l'eventuale anatocismo" (cfr. ordinanza del 14-7-2009).

D'altra parte, nel contratto di finanziamento per euro 50.000,00 concesso alla srl risultano specificati, in relazione alla durata del mutuo in 36 mesi, il tasso di interessi 0.45 mensile pari al tasso nominale annuo del 5.4% (cfr. art. 3), nonché la decorrenza ed il metodo di calcolo degli eventuali interessi di mora, per i quali non era consentita la capitalizzazione periodica (cfr. artt. 3,4 e 5 del contratto citato).

Le predette clausole sono state espressamente sottoscritte dal debitore principale e, quindi, occorre verificare se nel corso del rapporto, sulla scorta del piano di ammortamento, siano state addebitate somme non dovute.



3.2. Prima di passare all'analisi di tale aspetto, occorre soffermarsi sulla verifica della presenza di clausole vessatorie nel presupposto contratto di finanziamento, come evidenziato da parte attrice.

Si fa rilevare che, oltre alla indeterminatezza di tale deduzione, la clausola richiamata di cui al n. 8, lett. a del contratto in analisi in quanto "clausola risolutiva espressa" non rientra tra quelle di cui al comma secondo dell'art. 1341 c.c.

Difatti, la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento è insita nel contratto stesso a norma dell'art. 1453 c.c. sicché detta clausola non fa altro che rafforzare tale facoltà ed accelerare la risoluzione (cfr. Cass. n. 15365/2010; Cass. n. 20818/2006; Tribunale Torino, 15-11-2005, in Giur. piemontese 2005, 3, 412; Tribunale Roma, 19-06-2002 in Giur. romana 2003, 265).

Pertanto il precetto negoziale richiamato dagli attori non può essere considerato come una clausola vessatoria ai fini della c.d. doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c.

Ciò in quanto esso non costituisce una clausola particolarmente onerosa, non potendo essere ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni aggravando la situazione di uno dei contraenti, poiché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto sarebbe insita nel contratto stesso a norma dell'art. 1453 c.c. e detta clausola non farebbe altro, come anticipato, che rafforzare tale facoltà.

Di talché, la clausola risolutiva espressa, ossia la pattuizione apposta al contratto mediante la quale si prevede che l'inesecuzione di una specifica obbligazione secondo le modalità convenute ne determina la risoluzione, non ha carattere vessatorio e, quindi, non deve essere approvata per iscritto, non dovendosi applicare l'art. 1341 c.c., in quanto non particolarmente onerosa.

In ogni caso, non hanno carattere vessatorio le clausole riproduttive del contenuto di norme di legge, come il mero richiamo alla facoltà di decadenza dal beneficio del termini ai sensi dell'art. 1186 c.c.

3.3. Per quanto attiene all'accertamento del credito di cui alle domande contrapposte delle parti, si fa espresso richiamo alle conclusioni peritali di cui alla relazione depositate in data 14-12-2009 dal CTU.

Difatti l'ausiliario tecnico, con relazione del tutto condivisibile da questo Tribunale, perché condotta attraverso un'attenta analisi della documentazione per cui è causa nonché immune da vizi logici, scientifici ovvero di calcolo e non efficacemente contrastata da osservazioni tecniche delle parti, ha accertato che non vi è stata alcuna applicazione e/o superamento dei tassi soglia come rilevati in periodo in contestazione.

Nel richiamare espressamente gli accertamento tecnici relativi al piano di ammortamento e alla verifica del c.d. TAEG (pagg. 1 a 5 della relazione di CTU), occorre evidenziare quanto segue in relazione all'attività istruttoria svolta.

Anche a voler prescindere dalla verifica contabile del CTU, la doglianza degli attori si palesa priva di pregio anche per la violazione del principio di cui all'art.2697 c.c., ossia per la inottemperanza all'onere probatorio posto in capo alla parte interessata con riferimento all'applicazione, da parte dell'istituto di credito, di interessi ultralegali in misura eccedente il tasso soglia come determinato dai decreti ministeriali varati in attuazione della L. n. 108 del 1996.

Non sono stati prodotti, come emerge dalla produzione di parte, i decreti ministeriali relativi ai diversi tassi, benché gli attori fossero gravati dal relativo onere, in quanto, trattandosi, invero, di atti amministrativi, non può ad essi trovare applicazione il principio jura novit curia posto dall'art. 113, primo comma, c.p.c., dovendo tale norma essere letta ed applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, che contiene l'indicazione delle fonti del diritto, le quali non comprendono gli atti suddetti (cfr., Cass. n. 8742/2001).

A fronte di tali considerazioni, peraltro, va sottolineato come l'espletata consulenza tecnica d'ufficio per la verifica della congruità del calcolo degli interessi contabilizzati in violazione della c.d. legge



antiusura era oltre che inutile - stante la mancata produzione dei documenti sopraindicati da parte degli attori ¬anche inammissibile, non potendo essa consentire alle parti di rimediare ad eventuali carenze sul piano dell'onere probatorio (cfr. Cass.III, n. 24620/07) e non potendo avere carattere esplorativo.

3.4. Resta quindi da verificare, anche a riscontro della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto istituto bancario, se sia stato o meno applicato un anatocismo non previsto da parte della banca mutuate. Orbene, ritiene lo scrivente, che la procedura corretta di calcolo del credito presuppone l'applicazione, tra l'altro, della clausola n. 5 del contratto di finanziamento, in base al quale gli interessi moratori non possono produrre capitali 7 727ione periodica.

Appare riferibile alla fattispecie la procedura di calcolo sottoposta, con riferimento al calcolo degli interessi, alle limitazioni previste dall'art. 1283 cod. civ., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta (cfr. Cass n. 2593/2003; Cass. n. 11400/2014).

Pertanto, sembra pertinente la procedura di calcolo degli interessi di mora sulle quote di capitali impagati alla data del 21-6-2005, ossia sulle quote che vanno dal 10-6-2004 al 10-1-2005.

Richiamando espressamente gli esiti della relazione tecnica da pag. 6 a pag. 8 ed, in particolare, la procedura di calcolo di cui alla c.d. "seconda tipologia (applicazione del tasso di mora sulle quote capitali impagate)", la somma dovuta dagli attori, nella qualità di fideiussori in forza degli atti del 10-7-2003 (in produzione parte convenuta), è pari ad euro 39.163,55, con applicazione del tasso di interesse individuato dall'ausiliario tecnico sulla scorta del contratto di finanziamento in atti.

4. In definitiva, i fideiussori della società srl, devono essere condannati in solido al pagamento all'istituto bancario, in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale, della somma pari ad curo 39.163,55 con interessi di mora come individuati dal CTU nella relazione peritale depositata al 14-12-2009 alla pagina 7 dalla domanda al saldo.

Pertanto, ogni altra domanda esperita nel presente giudizio è da intendersi assorbita ad ogni effetto di legge.

5. La complessità delle questioni trattate, la natura tecnica delle verifiche e la posizione delle parti soccombenti (soggetti garanti), giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, sulla scorta dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., come vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio.

Stante, però, la soccombenza degli attori in ordine alle domande proposte, in relazione alle quali era stata richiesta e poi disposta la CTU, e non essendo consentito porre, nemmeno parzialmente, a carico della parte vittoriosa, in base al principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. (Cass. 6228/92), le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, vanno poste definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di C.T.U. come liquidate, in via provvisoria, in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione I Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede

- 1. Rigetta le domande proposte dagli attori;
- 2. In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna i garanti e fideiussori della S.r.l., al pagamento, in solido tra loro ed in favore della Banca S.p.a., nella persona del 1.r.p.t., della complessiva somma di euro 39.163,55 (trentanovemilacentosessantatre/55), oltre interessi al tasso di mora indicato dal





Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. Maurizio Spezzaferri, 11 maggio 2015 CTU nella relazione peritale depositata al 14-12-2009, pagina 7, dalla domanda fino all'effettiva corresponsione;

dichiara interamente compensate le spese di giudizio e pone defmitivamente a carico dei medesimi attori, in solido tra loro, le spese di C.T.U. come liquidate, in via provvisoria, in corso di causa.

Così deciso in Santa Maria C.V., 11 maggio 2015

II Giudice Dott. Maurizio Spezzaferri

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy